

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

4° trimestre 2020

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Bardali](#) contro la Svizzera del 24 novembre 2020 (ricorso 31623/17)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); condizioni di detenzione nel carcere di Champ-Dollon

La causa riguarda le condizioni di detenzione del ricorrente nel carcere di Champ-Dollon. La Corte ha constatato che, durante due periodi non consecutivi, il ricorrente ha avuto a disposizione uno spazio personale superiore a 3 m² ma inferiore alla norma di 4 m² raccomandata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT). Tuttavia, al di fuori dei periodi contestati, ossia durante la maggior parte della sua detenzione, il ricorrente ha avuto a disposizione uno spazio personale superiore a 4 m². La Corte ha ritenuto in particolare che la mancanza di spazio del ricorrente nel carcere di Champ-Dollon non è di per sé sufficiente per constatare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Lo spazio di cui disponeva il ricorrente deve infatti essere valutato insieme alle altre condizioni materiali di detenzione, al fine di poter stabilire se allo spazio personale insufficiente si aggiungevano altre lacune, in particolare il mancato accesso a un cortile per passeggiate o all'aria e alla luce naturale, un'areazione troppo scarsa o troppo elevata nei locali, l'assenza d'intimità nei bagni o condizioni sanitarie e igieniche carenti. Considerando la totalità delle condizioni di detenzione del ricorrente, la Corte ha concluso che quest'ultimo non è stato sottoposto ad afflizioni o a difficoltà che superano il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione. Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [B. e C.](#) contro la Svizzera del 17 novembre 2020 (ricorsi 889/19 e 43987/16)

Divieto di trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU); valutazione dei rischi cui un omosessuale sarebbe esposto in caso di rimpatrio in Gambia

I due ricorrenti sono cittadini di nazionalità rispettivamente gambiana e svizzera. Erano domiciliati in Svizzera fino al decesso del secondo ricorrente ed erano uniti in unione domestica registrata. La domanda d'asilo del primo ricorrente era stata respinta poiché le autorità svizzere avevano giudicato non credibili le sue affermazioni di aver subito maltrattamenti. Il secondo ricorrente aveva presentato una domanda di ricongiungimento familiare, ma questa era stata respinta. Il Dipartimento della sicurezza e della giustizia ha respinto in appello la richiesta del primo ricorrente di ottenere il diritto di restare in Svizzera durante la procedura di ricongiungimento familiare. Il Tribunale federale, tenendo conto in particolare degli antecedenti giudiziari del ricorrente e del tempo che era stato in carcere, ha confermato la decisione in ultima istanza. Poiché il Tribunale federale aveva stabilito una misura provvisoria, il primo ricorrente è tuttavia rimasto in Svizzera durante la procedura di ricongiungimento familiare. Il Tribunale federale ha successivamente confermato il rifiuto del ricongiungimento familiare, ritenendo che il primo ricorrente usufruiva in Gambia di una rete familiare su cui fare affidamento e che la condizione degli omosessuali in detto Paese era migliorata. Ha ritenuto che né le autorità gambiane né il pubblico erano a conoscenza dell'orientamento sessuale del primo ricorrente. Menzionando i suoi antecedenti giudiziari, il Tribunale federale ha aggiunto che il primo ricorrente non era ben integrato in Svizzera. Ha

quindi concluso che sussisteva un «interesse pubblico preponderante» ad allontanare il primo ricorrente e che la lesione dei suoi diritti era giustificata. Invocando l'articolo 3 CEDU, il primo ricorrente ha sostenuto che il rimpatrio in Gambia lo avrebbe esposto al rischio di maltrattamenti. Invocando l'articolo 8 CEDU, i due ricorrenti hanno affermato che il rimpatrio del primo ricorrente avrebbe recato pregiudizio al rispetto della loro vita familiare. In riferimento all'articolo 3 CEDU, la Corte ha ritenuto che la criminalizzazione delle pratiche omosessuali non è sufficiente per considerare una decisione di rimpatrio contraria alla Convenzione. Ha tuttavia osservato che le autorità svizzere non hanno correttamente valutato il rischio di maltrattamento al quale il primo ricorrente si ritroverebbe esposto a causa della sua omosessualità in caso di rimpatrio in Gambia e che non hanno cercato di determinare in modo adeguato se lo Stato lo avrebbe protetto da maltrattamenti da parte di attori non statali. Secondo varie fonti indipendenti, le autorità gambiane rifiutano di proteggere le persone LGBTI. In merito all'articolo 8 CEDU, la Corte ha ritenuto che, visto il decesso del secondo ricorrente, la questione della separazione fisica dei due ricorrenti non è più pertinente e che quindi non vi è necessità di esaminare specificamente le censure fondate sul suddetto articolo. La Corte ha inoltre ritenuto opportuno ricordare al Governo che le misure che ha indicato al Governo in virtù dell'articolo 39 del suo regolamento devono restare in vigore fino a che la sua sentenza diventi definitiva. Violazione dell'articolo 3 CEDU in caso di rimpatrio in Gambia del primo ricorrente in base alle decisioni rese dalle autorità nazionali (unanimità).

Sentenza [Reist](#) contro la Svizzera del 27 ottobre 2020 (ricorso 39246/15)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); misura protettiva cautelare pronunciata dal procuratore dei minorenni in attesa dell'adozione di una decisione in sostituzione della prima misura di sostegno esterno fallita.

La causa riguarda una misura protettiva cautelare pronunciata nei confronti del ricorrente dal procuratore dei minorenni in attesa dell'adozione di una decisione in sostituzione della prima misura di sostegno esterno che non aveva avuto successo. Invocando l'articolo 5 della Convenzione, il ricorrente adduce che mancava la base legale per il suo collocamento provvisorio. La Corte ha ricordato che una privazione della libertà secondo l'articolo 5 paragrafo 1 lettera a CEDU può aver luogo soltanto se poggia su una condanna e se esiste un legame di causalità tra la condanna iniziale e la misura pronunciata. Nel caso in esame, la Corte ha constatato che ai sensi dell'articolo 5 del Diritto penale minorile svizzero (DPMIn), il procuratore pubblico può ordinare misure protettive cautelari soltanto «durante l'istruzione», ma che in virtù della giurisprudenza, in particolare del Tribunale federale, e dei lavori preliminari, il tenore di tale articolo non tiene sufficientemente conto degli obiettivi del DPMIn e della volontà del legislatore. Inoltre, il decreto d'accusa menzionava esplicitamente una disposizione del diritto penale minorile contemplante il sostegno esterno. Poiché il sostegno esterno fa parte delle misure di protezione, il procuratore dei minorenni poteva ordinare il collocamento a titolo provvisorio come intervento in una situazione di crisi. La Corte ha quindi giudicato che vi è un legame di causalità sufficiente tra il decreto d'accusa iniziale e il collocamento a titolo provvisorio del ricorrente. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [I.S.](#) contro la Svizzera del 6 ottobre 2020 (ricorso 60202/15)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); prolungamento di una detenzione per motivi di sicurezza dopo una sentenza di assoluzione in prima istanza.

In questa causa il ricorrente ha lamentato il prolungamento della sua detenzione per motivi di sicurezza (tra aprile 2015 e dicembre 2015) dopo che era stato assolto in prima istanza. La Corte ha giudicato in particolare che la detenzione di I.S. per motivi di sicurezza dopo la sua

assoluzione in prima istanza non rientra nelle eccezioni previste dall'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione. Infatti, la detenzione per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, autorizzata dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera c della Convenzione, si conclude con l'assoluzione dell'interessato, anche in prima istanza. Pertanto, per garantire la presenza di una persona in occasione della procedura d'appello, il diritto nazionale dovrebbe prevedere provvedimenti meno incisivi della privazione della libertà. Infine, il timore generale che il ricorrente possa commettere nuovi reati durante la procedura d'appello non può essere ritenuto sufficientemente concreto e determinato da giustificare un caso di detenzione autorizzato dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera b. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Bornet](#) contro la Svizzera del 22 dicembre 2020 (ricorso 24412/16)

Durata del processo (art. 6 par. 1 CEDU); durata di una procedura penale al quale il ricorrente ha partecipato in qualità di parte civile.

Il ricorrente ha sporto querela e denuncia penale dinanzi al giudice d'istruzione contro il suo vecchio associato per appropriazione indebita e gestione infedele. Alla richiesta del giudice d'istruzione di formulare conclusioni civili approssimative, il ricorrente ha preteso il versamento di un risarcimento pari a 100 000 franchi. Dinanzi alla Corte il ricorrente censura la durata eccessiva della procedura davanti alle autorità nazionali. La Corte è entrata nel merito della censura e ha ritenuto applicabile, sotto il profilo civile, l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione, anche se il Tribunale federale aveva dichiarato irricevibile nel merito il ricorso del ricorrente, poiché quest'ultimo non aveva fornito spiegazioni per le sue pretese civili. Ha pure constatato che il ricorrente può pretendere di essere vittima della presunta violazione. Quanto all'esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte ha ritenuto che, per far constatare la violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 e accelerare la procedura, il ricorrente ha adito a due riprese le vie di ricorso ordinarie. Il fatto che nelle sue conclusioni non abbia preteso il versamento di un'indennità a titolo di risarcimento non è determinante. Inoltre, in ragione della sua natura unicamente indennitaria, l'azione di responsabilità contro lo Stato non poteva essere considerata un ricorso che il ricorrente avrebbe dovuto presentare per soddisfare la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne. Nel merito, la Corte ha constatato che il periodo in considerazione si è esteso a più di nove anni e due mesi. Ha inoltre osservato che il caso non presentava nessuna complessità particolare in merito ai fatti o al diritto. In considerazione in particolare dei lunghi periodi di inattività imputabili alle autorità nazionali e alla durata globale del procedimento in causa, la Corte ritiene che la durata della procedura litigiosa è stata eccessiva. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Z.](#) contro la Svizzera del 22 dicembre 2020 (ricorso 6325/15)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); revoca del permesso di domicilio in Svizzera di un cittadino spagnolo condannato, tra le altre cose, per atti sessuali nei confronti di una minorenne.

Il ricorrente è un cittadino spagnolo nato e vissuto sempre in Svizzera. Ha un figlio nato in Svizzera ed è sposato con una cittadina bielorusa. Nel 2009 è stato condannato per atti sessuali con la figlia minorenne della sua compagna extraconiugale. In seguito a un nuovo procedimento penale nei suoi confronti e visto il gran numero di attestati di carenza dei beni di cui era oggetto, l'ufficio cantonale della migrazione ha revocato il suo permesso di domicilio e il Tribunale federale ha confermato la revoca. Il ricorrente ha successivamente lasciato la Svizzera recandosi in Spagna. Dinanzi alla Corte, fa valere una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Nella sua sentenza, la Corte si è basata sulla

sua giurisprudenza costante e ha constatato che le autorità svizzere hanno accuratamente soppesato gli interessi in gioco. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [M.M.](#) contro la Svizzera dell'8 dicembre 2020 (ricorso 59006/18)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); espulsione «obbligatoria» di durata limitata dal territorio Svizzero dell'autore di un reato sessuale.

Il caso riguarda l'espulsione «obbligatoria», per una durata di cinque anni, di un ricorrente spagnolo titolare di un permesso di domicilio, in virtù dell'articolo 66a del Codice penale svizzero (CP), in vigore dal 1° ottobre 2016. Si tratta della prima sentenza in cui la Corte si è pronunciata su un caso di applicazione degli articoli che attuano l'iniziativa per l'espulsione degli stranieri che commettono reati, e nel caso specifico sul rifiuto delle autorità di rinunciare all'espulsione in considerazione della situazione particolare di uno straniero nato o cresciuto in Svizzera. Il ricorrente è stato espulso dal territorio svizzero per una durata di cinque anni in seguito alla sua condanna a una pena detentiva di dodici mesi con la sospensione condizionale per aver commesso atti sessuali nei confronti di una minorenni e aver consumato stupefacenti. A titolo preliminare la Corte ha osservato che, nell'ambito dell'espulsione degli stranieri criminali, l'articolo 66a CP, non introduce, malgrado il titolo («espulsione obbligatoria»), l'espulsione automatica senza un controllo giudiziario della proporzionalità del provvedimento, il che sarebbe incompatibile con l'articolo 8 della Convenzione. Ha pure osservato che l'interpretazione da parte del Tribunale federale della clausola di rigore prevista dal capoverso 2 dell'articolo 66a CP permette un'applicazione conforme alla Convenzione. Ha constatato d'altronde che, in virtù del secondo periodo della clausola di rigore, nel valutare gli interessi in gioco, il giudice deve tenere conto della «situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera». Ne consegue che l'analisi della situazione deve essere effettuata per ogni singolo caso secondo i criteri stabiliti dalla Corte. Quanto al caso in esame, la Corte ha riconosciuto, in sostanza, che le giurisdizioni cantonali e il Tribunale federale hanno seriamente esaminato la situazione personale del ricorrente e i diversi interessi in gioco. Nel caso specifico, l'espulsione del ricorrente è stata ordinata in seguito alla sua condanna a una pena detentiva di 12 mesi con la condizionale per avere commesso atti sessuali nei confronti di una minorenni e consumato stupefacenti. Le autorità giudiziarie hanno avanzato argomenti molto solidi per giustificare l'espulsione del ricorrente dal territorio Svizzero per una durata limitata di cinque anni, il che rappresenta la durata minima prevista dall'articolo 66a CP. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Società svizzera di radiotelevisione e publisuisse SA](#) contro la Svizzera del 22 dicembre 2020 (ricorso 41723/14)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); catena televisiva obbligata a diffondere una pubblicità contro la sua volontà.

In questa causa le due ricorrenti censurano, invocando l'articolo 10 della Convenzione, l'obbligo loro imposto di diffondere uno spot pubblicitario che, secondo loro, pregiudicava la reputazione della prima ricorrente. La Corte ha ritenuto che l'obbligo imposto alle ricorrenti di diffondere lo spot pubblicitario contestato non costituisce un'ingerenza sproporzionata nella loro libertà d'espressione e che quindi l'imposizione era «necessaria in una società democratica». Ha osservato in particolare che l'ingerenza nel diritto alla libertà d'espressione delle ricorrenti è previsto dall'articolo 35 capoverso 2 della Costituzione federale, secondo cui chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. La Corte ha sottolineato a tale proposito che lo spot contestato non rientra nel contesto commerciale normale in cui si tratta di incitare il pubblico ad acquistare un prodotto particolare. Lo spot faceva infatti parte di una campagna multimediale con la quale l'associazione «Verein gegen Tierfabriken», attiva nel settore della protezione degli animali e dei consumatori, tentava di pubblicizzare il proprio sito web e diffondere informazioni sulla

protezione degli animali. Si tratta di un aspetto, che secondo la Corte, riguarda un dibattito di interesse generale. La Corte ha rammentato che la prima ricorrente, vista la sua posizione particolare nel paesaggio mediatico svizzero, è tenuta ad accettare opinioni critiche offrendo loro uno spazio sui propri canali, anche se si tratta di informazioni o di idee urtanti, scioccanti o inquietanti. Inoltre, per i telespettatori era evidente che si trattava dell'opinione di terzi che, pur essendo presentata in maniera molto provocante, rappresentava manifestamente una pubblicità senza alcun legame con i programmi della prima ricorrente. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Jecker](#) contro la Svizzera del 6 ottobre 2020 (ricorso 35449/14)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU); obbligo imposto a una giornalista di testimoniare e di divulgare la fonte del suo articolo su un caso di traffico di stupefacenti.

La causa riguarda una giornalista che censurava di essere stata obbligata a testimoniare nell'ambito di un'inchiesta penale relativa a un caso di traffico di stupefacenti ed esortata dalle autorità a rivelare la sua fonte giornalistica in seguito a un articolo da lei redatto su uno spacciatore di droghe leggere che le aveva fornito informazioni. Il Tribunale federale aveva giudicato che la ricorrente non poteva avvalersi del diritto di non testimoniare poiché il traffico per mestiere di stupefacenti leggeri (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup) costituisce un reato qualificato. Il Tribunale federale si era riferito alla valutazione degli interessi fatta dal legislatore secondo cui l'interesse pubblico a perseguire un reato qualificato è superiore all'interesse di proteggere la fonte. La Corte ha precisato che, vista l'importanza della protezione delle fonti giornalistiche per la libertà di stampa in una società democratica, l'obbligo imposto alla giornalista di rivelare l'identità della sua fonte è compatibile con l'articolo 10 della Convenzione soltanto se è giustificato da un interesse pubblico preponderante. Nel caso in esame, non era sufficiente che l'ingerenza era stata imposta perché il reato in questione rientrava in una determinata categoria o in una regola giuridica formulata in termini generali. Occorreva invece assicurarsi che l'ingerenza fosse necessaria alla luce delle circostanze specifiche. Nel caso in esame il Tribunale federale aveva risolto la questione riferendosi alla valutazione degli interessi fatta in generale e in astratto dal legislatore. Pertanto, la decisione del Tribunale federale non permette di constatare che l'obbligo di testimoniare imposto alla ricorrente rispondeva a un interesse pubblico imperativo preponderante. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [B.](#) contro la Svizzera del 20 ottobre 2020 (ricorso 78630/12)

Divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU); soppressione della rendita vedovile al raggiungimento della maggiore età della figlia più giovane.

La causa riguarda la rendita vedovile alla quale il ricorrente non ha più avuto diritto dopo che la sua figlia più giovane aveva raggiunto la maggiore età, poiché la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) prevede l'estinzione del diritto alla rendita di vedovo quando l'ultimo figlio raggiunge l'età di 18 anni, mentre tale estinzione non è prevista per una vedova. Adducendo l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, il ricorrente censura di essere stato vittima di una discriminazione rispetto alle madri vedove che si prendono a carico da sole dei figli. Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, la Corte ha ritenuto che la censura del ricorrente rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 8 CEDU poiché la rendita vedovile mira a permettere al coniuge sopravvissuto di organizzare la vita familiare. Inoltre, ha valutato che avendo 57 anni al momento del blocco del versamento della rendita e 59 anni al momento della decisione del Tribunale federale, il ricorrente poteva difficilmente reintegrarsi nel mercato del lavoro, il che ha avuto conseguenze concrete sul modo di organizzare la vita familiare. Nel merito, la Corte ha ricordato che la Convenzione è uno «strumento vivo» da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuali e ha osservato che la presunzione secondo cui il marito sostiene

finanziariamente sua moglie, in particolare quando hanno figli, non è più attuale. Tale presunzione non può quindi giustificare la disparità di trattamento di cui il ricorrente è stato vittima. La Corte non ha ritenuto che nel caso specifico esistessero «motivi molto validi» in grado di giustificare la disparità di trattamento basata sul sesso, denunciata dal ricorrente. Di conseguenza ha osservato che il Governo non ha fornito giustificazioni ragionevoli per la disparità di trattamento di cui il ricorrente è stato vittima. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

Decisione [Rahman](#) contro la Svizzera del 1° dicembre 2020 (ricorso 15472/19)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di concedere il ricongiungimento familiare ai ricorrenti, cittadini del Bangladesh.

Il primo ricorrente è cittadino svizzero. La seconda ricorrente è sua moglie e il terzo ricorrente è il loro figlio, nato nel 2012, entrambi cittadini del Bangladesh. Invocando l'articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti censurano il rifiuto del ricongiungimento familiare a favore della seconda e del terzo ricorrente. La Corte ha constatato che, in seguito al rilascio di un permesso di dimora dopo la presentazione del ricorso con conseguente concessione del ricongiungimento familiare il 13 febbraio 2020, la seconda e il terzo ricorrente possono ora soggiornare in Svizzera presso il primo ricorrente. Cancellazione dal ruolo.

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall](#) contro l'Islanda del 22 dicembre 2020 (ricorsi 68273/14 e 68271/14)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); multa inflitta a due avvocati islandesi per oltraggio alla corte

La causa riguarda due avvocati ai quali il tribunale distrettuale ha inflitto una multa, in loro assenza, per oltraggio alla corte poiché in un processo penale si erano dimessi dalla loro funzione di avvocati difensori. Malgrado il rifiuto del tribunale distrettuale di liberarli dal loro mandato, i due avvocati non si sono presentati all'udienza per rappresentare i loro clienti. Il tribunale ha quindi ritenuto che hanno intenzionalmente ritardato il procedimento in maniera indebita. Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno lamentato un'ingerenza nei loro diritti garantiti: hanno fatto valere l'aspetto penale dell'articolo 6 CEDU, ritenendo che la procedura nei loro confronti riguardava un'«accusa penale», e l'articolo 7 CEDU, adducendo di essere stati ritenuti colpevoli di un reato che nel diritto nazionale non era di natura penale. La Corte ha ritenuto che nel caso in esame gli articoli 6 e 7 della Convenzione non sono applicabili poiché il procedimento contestato non riguardava un'accusa penale ai sensi dell'articolo 6 CEDU e le multe contestate non potevano essere qualificate come «pena» ai sensi dell'articolo 7 CEDU. La Corte ha osservato in particolare che il comportamento rimproverato ai due avvocati non era passibile di una pena detentiva e che le multe inflitte non erano convertibili in pene privative della libertà in caso di mancato pagamento e non sono state iscritte nel casellario giudiziale. La Corte ha inoltre rammentato che i provvedimenti ordinati dai tribunali rientrano nella categoria delle misure disciplinari piuttosto che in quella delle sanzioni penali volte a punire la commissione di un reato. Ricorso incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione. Irricevibile.

Sentenza [Guðmundur Andri Ástráðsson](#) contro l'Islanda del 1° dicembre 2020 (ricorso 26374/18)

Diritto a un tribunale costituito per legge (art. 6 par. 1 CEDU); gravi lacune nella nomina di un giudice alla Corte d'appello islandese.

In questa causa il ricorrente ha sostenuto che la nuova Corte d'appello islandese, che aveva confermato la sua condanna per infrazione del codice stradale, non era un tribunale «costituito per legge» a causa di determinate irregolarità nella nomina di uno dei giudici chiamati a decidere nel suo processo. La Corte ha ritenuto che, tenuto conto delle ripercussioni che può avere la constatazione di una violazione e degli importanti interessi in gioco, il diritto a un «tribunale costituito per legge» non dovrebbe essere oggetto di un'interpretazione troppo ampia poiché ne conseguirebbe che qualsiasi irregolarità nella nomina di un giudice rischierebbe di violare tale diritto. Ha pertanto stabilito una procedura comprendente tre tappe cumulative per individuare se la nomina di un giudice cela irregolarità di una gravità tale da implicare la violazione del diritto a un tribunale costituito per legge. Si tratta di individuare se: 1) sussiste una violazione manifesta del diritto nazionale; 2) le violazioni del diritto nazionali riguardano una regola fondamentale della procedura di nomina dei giudici; 3) le presunte violazioni del diritto a un «tribunale costituito per legge» sono state effettivamente verificate e riparate dalle giurisdizioni nazionali. Alla luce di questa procedura, la Corte ha giudicato che il diritto del ricorrente a un «tribunale costituito per legge» è stato violato poiché al suo processo ha partecipato un giudice la cui nomina era stata viziata da gravi irregolarità procedurali che hanno pregiudicato la sostanza stessa del diritto in questione. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Akbay e altri](#) contro la Germania del 15 ottobre 2020 (ricorsi 40495/15 e 2 altri)

Processo equo (art. 6 CEDU); rifiuto di escludere prove ottenute mediante istigazione diretta e indiretta al reato da parte della polizia in un caso di traffico di stupefacenti.

N.A., il marito della prima ricorrente, nonché il secondo e il terzo ricorrente sono stati condannati per reati connessi a un'operazione d'importazione di stupefacenti. I tribunali nazionali hanno ritenuto che la polizia aveva istigato direttamente N.A. e indirettamente il secondo ricorrente, ma non il terzo, a commettere i reati. Le pene di N.A. e del secondo ricorrente sono pertanto state notevolmente ridotte. Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, i ricorrenti hanno fatto valere che N.A. nonché il secondo e il terzo ricorrente erano stati ritenuti colpevoli di reati commessi su istigazione della polizia. La prima ricorrente ha inoltre sostenuto di avere pieno diritto a presentare ricorso avendo un interesse morale al ripristino della reputazione di suo marito, deceduto dopo essere stato condannato sulla base di elementi di prova ottenuti grazie all'istigazione della polizia. In proposito la Corte ha ammesso che la prima ricorrente, parente prossima di N.A., poteva avere un certo interesse morale a chiedere, mediante ricorso, l'annullamento definitivo della condanna di N.A. e che pertanto aveva qualità di vittima. Nel merito, la Corte ha ricordato che l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU non permette di utilizzare prove ottenute per mezzo dell'istigazione da parte della polizia. Affinché un processo sia equo, occorre scartare tutti gli elementi ottenuti in questa maniera o, in alternativa, seguire una procedura che giunga a risultati simili. Ha ritenuto inoltre che una persona può essere istigata a commettere un reato pur non essendo direttamente in contatto con l'agente di polizia sotto copertura, nel caso in cui venga coinvolta nel reato da un complice direttamente istigato a commettere l'infrazione. In tale contesto, la Corte ha valutato se per la polizia era prevedibile che la persona direttamente incitata a commettere il reato potesse contattare altre persone e indurle a partecipare al reato, se le attività di tali persone erano anch'esse determinate dal comportamento della polizia e se le persone coinvolte erano considerate complici del reato dalle giurisdizioni

nazionali. Nel caso in esame ha quindi constatato che N.A. e il secondo ricorrente non avrebbero commesso il reato senza l'intervento della autorità: sono pertanto stati incitati dalla polizia a commettere il reato per il quale sono stati in seguito condannati. Le attività criminali del terzo ricorrente, per contro, non sono riconducibili al comportamento della polizia. L'uso, nel procedimento penale contro il terzo ricorrente, delle prove ottenute grazie all'infiltrazione non ha pertanto sollevato problemi in riferimento all'articolo 6 paragrafo 1. Quanto a N.A. e al secondo ricorrente, la Corte ha osservato che le autorità nazionali non hanno né abbandonato il procedimento né escluso le prove ottenute mediante l'istigazione da parte della polizia, limitandosi a ridurre le pene. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU in riferimento al primo e al secondo ricorrente; nessuna violazione in riferimento al terzo ricorrente (unanimità).

Sentenza [Honner](#) contro la Francia del 12 novembre 2020 (ricorso 19511/16)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di accordare alla ricorrente il diritto di visitare il figlio nato grazie alla PMA della sua ex compagna.

La causa riguarda il rifiuto del diritto di visitare e di ospitare il figlio che l'ex compagna della ricorrente aveva avuto mediante procreazione medicalmente assistita in Belgio quando erano ancora una coppia e che la ricorrente aveva cresciuto durante i primi anni di vita. Invocando l'articolo 8 CEDU, la ricorrente ha sostenuto che il rifiuto di accordarle il diritto di visitare e ospitare il figlio della sua ex compagna ha violato il suo diritto alla vita familiare. La Corte ha giudicato in particolare che, respingendo la richiesta della ricorrente in nome dell'interesse superiore del figlio e motivando accuratamente tale decisione, le autorità francesi non hanno contravvenuto al loro obbligo positivo di garantire il rispetto effettivo della ricorrente alla vita familiare. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Unuane](#) contro il Regno Unito del 24 novembre 2020 (ricorso 80343/17)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione verso la Nigeria dopo una condanna per falsificazione di documenti d'immigrazione.

Il ricorrente, cittadino nigeriano, è stato espulso dopo essere stato condannato per aver falsificato i documenti d'immigrazione. La sua compagna nigeriana è stata condannata per lo stesso reato e in un primo momento è stata anch'essa oggetto di una decisione di espulsione che riguardava anche i tre figli minorenni. Contrariamente a quello del ricorrente, i ricorsi della madre e dei figli sono stati accolti, in nome dell'interesse superiore dei figli, e la madre ha potuto rimanere nel Regno Unito. Invocando in particolare l'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha addotto che il suo rimpatrio in Nigeria costituiva un'ingerenza sproporzionale nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la Corte, il fatto che un reato commesso da un ricorrente figuri tra i più gravi in materia penale non è di per sé determinante. Si tratta semplicemente di un fattore da soppesare accanto agli altri criteri definiti nella sua giurisprudenza. Ha osservato che il tribunale superiore ha tenuto conto di questi altri criteri, ma esclusivamente in riferimento alla compagna del ricorrente. Dopo aver concluso che l'interesse superiore dei figli imponeva che questi restassero nel Regno Unito con i due genitori e che sarebbe stato «eccessivamente duro» separarli, ha accolto il ricorso della compagna e dei figli minorenni del ricorrente. Sebbene numerosi fattori pertinenti per il ricorso presentato dalla compagna fossero essenzialmente identici a quelli applicabili al ricorrente, il ricorso di quest'ultimo è stato respinto per il solo motivo che non sussistevano «circostanze imperative» supplementari a quelle applicate nel caso della sua compagna. La Corte ha concluso che la gravità del o dei reati commessi dal ricorrente non erano di natura o di grado tale da soppiantare l'interesse superiore dei figli, al punto da giustificare l'espulsione del ricorrente. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Panioglu](#) contro la Romania dell'8 dicembre 2020 (ricorso 33794/14)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU); sanzione inflitta a una giudice per aver criticato il più alto magistrato del Paese.

La causa riguarda sanzioni professionali, in particolare in termini di promozione, inflitte a una giudice a causa di un articolo da lei pubblicato sulla stampa. L'articolo criticava severamente le attività dell'attuale presidente della Corte di cassazione allorché era procuratrice sotto il regime repressivo comunista. Invocando l'articolo 10 CEDU, la ricorrente sosteneva che la mancata promozione a causa dell'opinione espressa in merito alla collega aveva arrecato pregiudizio al suo diritto alla libertà d'espressione. La Corte ha giudicato in particolare che le autorità nazionali hanno debitamente soppesato il diritto della ricorrente alla libertà d'espressione, da una parte, e i diritti della giudice e della protezione del potere giudiziario, dall'altra. Ritene che, nelle circostanze specifiche, le sanzioni inflitte non siano state troppo pesanti. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Sellami](#) contro la Francia del 17 dicembre 2020 (ricorso 61470/15)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU); condanna penale di un giornalista per ricettazione della violazione del segreto professionale.

Invocando l'articolo 10 CEDU, il ricorrente sosteneva che la sua condanna per ricettazione della violazione del segreto professionale, in seguito alla pubblicazione di un identikit allestito dai servizi di polizia nell'ambito di un'inchiesta in corso, sia contraria alla Convenzione. La Corte ha ritenuto che non sussiste alcuna ragione seria per mettere in dubbio la valutazione delle giurisdizioni nazionali, secondo cui, da una parte, l'interesse di informare il pubblico non giustificava l'utilizzazione del documento contestato e, dall'altra, la pubblicazione aveva avuto un effetto negativo sul procedimento penale. Alla luce di questi fatti, tenendo conto del margine di apprezzamento di cui dispongono gli Stati e del fatto che gli interessi in gioco sono stati adeguatamente soppesati dalle giurisdizioni nazionali, che hanno applicato i criteri pertinenti della propria giurisprudenza, la Corte ha concluso che non sussiste una violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Muhammad e Muhammad](#) contro la Romania del 15 ottobre 2020 (ricorso 80982/12)

Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri (art. 1 del Protocollo n. 7); restrizioni dei diritti dei ricorrenti nella procedura d'espulsione.

La causa riguarda la procedura al cui termine i ricorrenti, due cittadini pakistani residenti legalmente in Romania, sono stati dichiarati indesiderati e allontanati dal territorio nazionale. Invocando l'articolo 1 paragrafo 1 del Protocollo n. 7 e l'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti hanno lamentato di non aver beneficiato di garanzie procedurali adeguate e di non essersi potuti difendere efficacemente nel corso della procedura. In particolare, hanno indicato che durante la procedura non sono stati in alcun modo informati sui fatti concreti loro imputati e che non avevano accesso agli atti. La Corte ha osservato che i ricorrenti hanno ricevuto soltanto informazioni molto generali sulla qualifica giuridica dei fatti loro imputati e che nessuno dei loro comportamenti suscettibili di pregiudicare la sicurezza nazionale traspariva dagli atti. Inoltre, non è stata loro fornita alcuna informazione in merito allo svolgimento delle tappe più importanti della procedura e alla possibilità di avere accesso alle prove per mezzo di un avvocato autorizzato a consultare documenti classificati come segreti. In considerazione della procedura nel suo insieme e pur tenendo conto del margine di apprezzamento di cui gli Stati dispongono in materia, la Corte ritiene che le restrizioni dei diritti risultanti dall'articolo 1 del Protocollo n. 7 subite dai ricorrenti non sono state

compensate nella procedura nazionale in maniera tale da preservare la sostanza stessa di detti diritti. Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 (quattordici voti contro tre).

Decisione [Bajčić](#) contro la Croazia dell'8 ottobre 2020 (ricorso 67334/13)

Diritto a non essere perseguito o condannato due volte (art. 4 par. 1 del Protocollo n. 7); diritto a non essere perseguito o condannato due volte per infrazione del codice stradale.

In questa causa il ricorrente ha sostenuto di essere stato perseguito e condannato due volte per una medesima infrazione del codice stradale. In particolare, era stato sanzionato dapprima da un tribunale dei reati minori per eccesso di velocità e successivamente da un tribunale penale per aver causato un incidente stradale mortale. È stato condannato a una multa dopo il primo procedimento e a una pena detentiva dopo il secondo. Secondo la Corte, quando delle sanzioni riguardano diversi aspetti di uno stesso comportamento, i loro rispettivi scopi devono essere considerati come un'unità. Nel caso del ricorrente, questi scopi sono stati raggiunti con due procedimenti distinti e complementari tra i quali sussisteva un rapporto materiale e temporale sufficiente per considerarli parte integrante del meccanismo sanzionatorio previsto dal diritto croato per le infrazioni del codice stradale all'origine dell'incidente mortale. La Corte ha pertanto considerato che, nella causa del ricorrente, lo Stato non ha abusato del suo diritto di punire. Non ha neppure potuto concludere che la duplicazione dei procedimenti e delle pene ha causato al ricorrente un pregiudizio sproporzionato. Nessuna violazione dell'articolo 4 paragrafo 1 del Protocollo n. 7 (unanimità).

Decisione [Le Mailloux](#) contro la Francia del 3 dicembre 2020 (ricorso 18108/20)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); libertà d'espressione (art. 10 CEDU); contestazione di un privato della gestione della crisi sanitaria del Covid-19 da parte dello Stato francese.

La causa riguarda un privato che ha contestato la gestione della crisi sanitaria del Covid-19 da parte dello Stato francese. La Corte ha constatato che il ricorrente contesta le misure adottate dallo Stato francese per lottare contro la diffusione del coronavirus nei confronti dell'intera popolazione, senza dimostrare come tali misure l'abbiano personalmente colpito. La Corte non riconosce l'*actio popularis*. Per rivendicare il ruolo di vittima, il ricorrente deve produrre indizi ragionevoli e convincenti che lo riguardano personalmente. Il ricorso è pertanto incompatibile con le disposizioni della Convenzione. Irricevibile.